

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di alcune regioni svantaggiate della Comunità mediante un più agevole accesso ai servizi avanzati di telecomunicazioni

(programma STAR)

(COM(85) 836 def.)

(85/C 356/13)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1787/84, in appresso denominato «regolamento del Fondo», prevede una partecipazione del Fondo programmi comunitari che abbiano la finalità di contribuire alla soluzione di problemi seri concernenti la situazione socioeconomica di una o più regioni, intesi ad assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie;

considerando che le regioni della Grecia, l'Irlanda, il Mezzogiorno, l'Irlanda del Nord, la Corsica ed i dipartimenti francesi d'oltremare, nonché alcune regioni della Spagna e del Portogallo sono caratterizzate da problemi economici particolarmente gravi e che queste stesse regioni presentano uno scarso livello di servizi di telecomunicazioni, in particolare i servizi avanzati destinati al settore produttivo, e che questo ritardo si ripercuote non solo sulla loro situazione socioeconomica, ma pregiudica inoltre le possibilità di sviluppo futuro;

considerando che il Consiglio europeo ha approvato, il 29 e il 30 marzo 1985, una serie di obiettivi intesi a rafforzare la base tecnologica e la competitività della Comunità; che questi obiettivi includono la realizzazione di un balzo in avanti nel settore delle telecomunicazioni; che una delle linee d'azione adottate il 17 dicembre 1984 dal Consiglio dei ministri in questo campo mira a consentire un accesso più agevole delle regioni meno favorite della Comunità ai vantaggi derivanti dallo sviluppo dei servizi e delle reti avanzate;

considerando che una maggiore partecipazione delle regioni più svantaggiate alle reti di telecomunicazioni, nonché un'adequata utilizzazione dei servizi avanzati di telecomunicazione da parte di queste stesse regioni costituiscono i presupposti necessari per ridurre il loro ritardo nel processo di sviluppo economico, in quanto

tali servizi contribuiscono a diminuire il loro isolamento, consentono loro di partecipare allo sviluppo tecnologico della Comunità e stimolano la creazione di posti di lavoro;

considerando che il ricorso ai servizi avanzati di telecomunicazione presuppone la creazione delle necessarie infrastrutture, quali i grandi raccordi fra le regioni in questione e le nuove reti, la digitalizzazione volta ad accelerare l'introduzione delle reti numeriche a servizi integrati, l'installazione di reti sovrapposte per la trasmissione ottimale dei dati, nonché la creazione e lo sviluppo di infrastrutture di radiotelefonica cellulare compatibili con lo sviluppo di un sistema europeo;

considerando che l'installazione di moderne infrastrutture di telecomunicazione deve essere accompagnata da misure di incoraggiamento dell'offerta e della domanda di servizi avanzati, che agevolino l'utilizzazione ottimale delle infrastrutture; che quest'opera di promozione riguarda: aiuti alla elaborazione di programmi regionali o locali per l'utilizzazione coordinata dei sistemi di telecomunicazione; misure di divulgazione e di sensibilizzazione; azioni dimostrative; una serie di incentivi, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, destinati a stimolare l'utilizzazione dei servizi offerti, mediante facilitazioni per l'acquisto dei terminali e l'offerta dell'assistenza tecnica richiesta; centri di servizi; progetti sperimentali di lavoro a distanza e sviluppo dei servizi regionali d'informazione specializzata;

considerando che gli stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie;

considerando che nell'incoraggiare le regioni più svantaggiate a utilizzare il nuovo potenziale di telecomunicazioni il programma comunitario contribuisce al conseguimento sia degli obiettivi di sviluppo regionale, sia degli obiettivi comunitari previsti nel settore delle telecomunicazioni; che pertanto il tasso di partecipazione comunitaria deve raggiungere il livello più elevato previsto dal regolamento del Fondo, e che il programma è inoltre considerato prioritario ai fini della gestione delle risorse del Fondo;

considerando che alcune delle regioni interessate beneficiano delle misure previste ai sensi del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei⁽¹⁾ che permette, per i finanziamenti comunitari, il superamento delle soglie stabilite dalle disposizioni relative ai fondi;

considerando che l'intervento comunitario deve assumere la forma di programmi pluriennali, stabiliti dagli

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

stati membri interessati di concerto con la Commissione, e che spetta alla Commissione, nell'approvare questi programmi, assicurarsi che essi siano conformi al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un programma comunitario ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del Fondo, avente come finalità di contribuire allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità favorendone l'accesso ai servizi avanzati di telecomunicazione.

Articolo 2

Il programma comunitario ha lo scopo di contribuire al consolidamento della base economica delle regioni interessate, mediante il miglioramento dell'offerta di servizi avanzati di telecomunicazione, alla creazione di posti di lavoro e alla promozione del progresso tecnologico di tali regioni. A tale scopo esso prevede la realizzazione di un complesso di azioni coerenti e pluriennali atte a creare infrastrutture moderne di telecomunicazioni e a promuovere l'offerta e la domanda di servizi avanzati di telecomunicazione.

Il programma comunitario mira in tal modo ad assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale delle regioni e gli obiettivi della politica comunitaria in materia di telecomunicazioni.

Articolo 3

1. Il programma comunitario riguarda le regioni che soddisfano alle seguenti condizioni:

- a) situazione economica particolarmente difficile rispetto alla Comunità nel suo insieme;
- b) posizione geografica periferica o insulare;
- c) basso livello dei servizi di telecomunicazione, in particolare dei servizi avanzati destinati al settore produttivo;
- d) in linea generale, ammissibilità ai benefici di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.

2. Le regioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

- a) in Spagna: ...⁽¹⁾;
- b) in Francia: Corsica e dipartimenti d'oltremare;

- c) in Grecia: tutte le regioni compreso il noma Attica;
- d) l'Irlanda;
- e) in Italia: le regioni e le zone del Mezzogiorno;
- f) in Portogallo: ...⁽¹⁾;
- g) nel Regno Unito: l'Irlanda del Nord.

Articolo 4

Nel quadro del programma comunitario, il Fondo può partecipare alle seguenti operazioni:

1) Apparecchiature di base necessarie per l'impianto di servizi avanzati di telecomunicazione e aventi per oggetto:

- a) l'inclusione delle regioni meno favorite nelle nuove reti avanzate di telecomunicazioni in via di costituzione sul piano comunitario, compresa eventualmente l'estensione della rete digitale sopranazionale a larga banda prevista a livello comunitario e costituzione di grandi canali di telecomunicazioni. Gli investimenti possono includere sistemi terrestri, compresi quelli sottomarini, che utilizzano in particolare fibre ottiche e sistemi via satellite;
- b) la digitalizzazione, nell'intento di mettere più rapidamente a disposizione degli operatori economici reti numeriche a servizi integrati.

Gli investimenti possono includere la digitalizzazione dei raccordi con gli utenti finali, le opere supplementari riguardanti i commutatori locali, l'eventuale introduzione di sistemi di segnalazione tra commutatori, indispensabili per le reti digitali a servizi integrati e, se del caso, l'introduzione più rapida della digitalizzazione delle reti di trasmissione e delle centrali di commutazione;

- c) la creazione, nell'attesa di disporre delle reti digitali di servizi integrati, di reti sovrapposte necessarie per potere offrire i servizi avanzati di telecomunicazione, relativi in particolare alla trasmissione di dati.

Gli investimenti possono comprendere le arterie principali di trasmissione e gli impianti che consentono di rendere accessibili al pubblico i relativi servizi, e in particolare la trasformazione dei progetti pilota già finanziati dalla Comunità in sistemi operativi;

- d) la creazione e lo sviluppo di infrastrutture di radiotelefonica cellulare, compatibili con lo sviluppo di un sistema europeo;
- e) gli studi di fattibilità in merito agli investimenti di cui alle lettere da a) a d).

⁽¹⁾ Le regioni saranno definite dalla Commissione non appena il regime nazionale di aiuti a finalità regionale, presentato dallo stato in questione ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, sarà stato dichiarato compatibile col mercato comune, conformemente all'articolo 92 del trattato.

2) La promozione dell'offerta e della domanda di servizi avanzati di telecomunicazione. A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni:

a) elaborazione di programmi regionali o locali aventi per oggetto l'utilizzazione coordinata dei sistemi avanzati di telecomunicazione. Questo settore include gli studi di fattibilità tecnica ed economica relativi all'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione presso gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese dei settori industriali e dei servizi, incluso il turismo; questi studi dovranno far parte di strategie più ampie di sviluppo relative a determinati territori, settori o gruppi di imprese;

b) azioni di promozione dell'utilizzazione dei servizi avanzati di telecomunicazione. Queste azioni includono campagne di informazione e di pubblicità miranti a sensibilizzare i potenziali utenti circa l'esistenza e i vantaggi dei moderni servizi offerti dalle telecomunicazioni, mediante i tradizionali mezzi commerciali o l'organizzazione di seminari, corsi o conferenze. Sono considerati prioritari gli interventi diretti alle piccole e medie imprese, incluso il settore del turismo e altri settori che offrono un elevato potenziale di sviluppo;

c) azioni miranti a dimostrare, attraverso applicazioni pratiche ed integrate, i vantaggi derivanti dall'utilizzazione dei servizi avanzati di telecomunicazione. In questo ambito rientrano progetti dimostrativi diretti in particolare alle piccole e medie imprese, incluso il settore del turismo e altri settori ad elevato potenziale di sviluppo;

d) aiuti alle piccole e medie imprese, individuali o raggruppate, nell'intento di incoraggiarle ad utilizzare sistemi avanzati di telecomunicazione.

Gli aiuti possono avere per oggetto:

- i) gli studi di esperti relativi alle possibili economie derivanti da un più frequente ricorso ai servizi avanzati di telecomunicazione, compresi i servizi informatizzati resi disponibili grazie alle reti di trasmissione dei dati;
- ii) nella misura in cui gli studi menzionati al punto i) lo giustificano, le apparecchiature (quali terminali, modem, ecc.) presso gli utenti, affinché questi possano effettivamente sfruttare i servizi avanzati di telecomunicazione;
- e) la costituzione e lo sviluppo di centri di servizi di telecomunicazione fuori dei grandi agglomerati urbani, aventi per oggetto:
 - i) la fornitura di servizi agli utenti, compresi i servizi avanzati di trasmissione dei dati e

di videocomunicazione, in particolare nelle zone poco densamente popolate;

ii) la messa a disposizione di servizi comuni per più piccole o medie imprese;

f) progetti sperimentali di lavoro a distanza;

g) la creazione di servizi regionali, che utilizzano supporti telematici nel settore dell'informazione specializzata, inclusa l'informazione elaborata a livello comunitario, che presenti un interesse specifico per taluni utenti, segnatamente le piccole e medie imprese, incluso il settore del turismo.

Articolo 5

Il programma comunitario è oggetto di cofinanziamento tra lo stato membro e la Comunità. La partecipazione del Fondo, che non può superare il 55 % dell'insieme delle spese pubbliche previste dal programma, si inserisce nel quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria è stabilita come segue:

1) per gli interventi relativi alle apparecchiature di base di cui all'articolo 4, punto 1):

a) se si tratta di investimenti infrastrutturali finanziati, in tutto o in parte, dai pubblici poteri o da qualsiasi altro ente responsabile, al pari di una pubblica autorità, della realizzazione dell'infrastruttura: 55 % della spesa totale sostenuta da un ente pubblico o da un ente equivalente;

b) se si tratta di investimenti in attività industriali, artigianali o di servizi: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento;

c) nel caso di studi di fattibilità: 70 % del costo di tali studi, oppure 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di aiuti a questi studi;

2) per quanto riguarda la promozione dell'offerta e della domanda di servizi avanzati di telecomunicazione:

a) per gli studi relativi all'elaborazione di programmi regionali o locali, di cui all'articolo 4, punto 2), lettera a): 50 % della spesa pubblica;

b) per le operazioni di promozione tendenti a favorire l'utilizzazione dei servizi avanzati di telecomunicazione, di cui all'articolo 4, punto 2), lettera b): sovvenzione che copra il 50 % delle spese di pubblicità e delle campagne di informazione;

- c) per le operazioni dimostrative di cui all'articolo 4, punto 2), lettera c): 50 % della spesa pubblica;
- d) per le operazioni aventi per scopo la promozione degli investimenti nelle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 4, punto 2) lettera d):
 - i) per gli studi di esperti: 70 % del costo degli studi; oppure 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto agli studi in oggetto;
 - ii) per le apparecchiature: 50 % della spesa pubblica derivante dalla concessione di un aiuto agli investimenti;
- e) per le operazioni relative alla creazione e allo sviluppo di centri di servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 4, punto 2), lettera e):
 - i) per le operazioni relative ai centri di servizi agli utenti: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto per le apparecchiature attinenti alle telecomunicazioni;
 - ii) per le operazioni relative ai servizi comuni: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto;
- f) per le operazioni relative ai progetti sperimentali di lavoro a distanza, di cui all'articolo 4, punto 2), lettera f):
 - i) per gli studi di fattibilità: 70 % del costo degli studi, oppure 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto;
 - ii) per l'attuazione dei progetti: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto;
- g) per le operazioni relative alla creazione di servizi regionali nel campo dell'informazione specializzata, di cui all'articolo 4, punto 2), lettera g): contributo destinato a coprire una parte delle spese delle imprese relative all'installazione ed al funzionamento di tali servizi. Il contributo è decrescente e viene concesso per una durata di tre anni. Nel primo anno esso copre il 70 % delle spese e non supera il 50 % delle spese complessive per l'intero triennio.

Articolo 6

1. L'aiuto può essere erogato, interamente od in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di abbuono di interessi su prestiti.
2. I contributi del Fondo per le operazioni di cui all'articolo 5 possono essere concessi alle seguenti categorie di beneficiari: pubblici poteri, enti locali, organismi vari, imprese o privati.
3. a) Non è ammesso il cumulo degli aiuti concessi nel quadro del programma comunitario con

altri aiuti previsti dal regolamento del Fondo o con altri aiuti comunitari, fatte salve le possibilità di cumulo espressamente previste del Consiglio, comprese quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2088/85.

- b) Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 5, punto 2), lettere d), e), f) et g) non possono avere l'effetto di ridurre la partecipazione delle imprese beneficiarie a meno del 20 % della spesa globale.

Articolo 7

Le autorità competenti di ciascuno degli stati membri interessati elaborano, di concerto con la Commissione ed entro un termine di sei mesi e decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma d'intervento che soddisfi le condizioni seguenti:

- contenga gli elementi di cui in allegato al presente regolamento;
- si inserisca nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento del Fondo;
- riservi una congrua quota del contributo del Fondo alle regioni meno favorite tra quelle contemplate dal programma;
- comporti sottoprogrammi regionali o locali e, se del caso, settoriali in funzione dei settori di cui all'articolo 4; questi sottoprogrammi devono avere dimensioni sufficienti per giustificare lo svolgimento delle azioni di promozione di cui all'articolo 4, punto 2;
- il contributo del Fondo a favore delle misure di promozione di cui all'articolo 4, punto 2, non sia inferiore al 10 % del contributo totale previsto per il programma;
- il programma deve riguardare progetti che corrispondano agli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di norme relative alle telecomunicazioni e alle tecnologie dell'informazione, tenendo conto in particolare dei progressi realizzati, conformemente a tali obiettivi, dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), dal Comitato europeo per la Normalizzazione (CEN)/Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettronica (CENELEC).

Articolo 8

1. La durata del programma è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il programma d'intervento è trasmesso alla Commissione affinché essa lo possa adottare a titolo di contratto di programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento del Fondo. La Commissione verifica inoltre la compatibilità del programma con l'articolo 44 del regolamento del Fondo.

3. Oltre alle decisioni relative alla concessione di contributi del Fondo per il finanziamento del programma, la Commissione provvede a pubblicare, a scopo informativo, il programma adottato.

Articolo 9

La partecipazione del Fondo non può superare l'importo fissato dalla Commissione al momento dell'approva-

zione del contratto di programma di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Allegato

Il programma d'intervento viene stabilito, se necessario per ciascuna regione, e comprende tutti gli elementi elencati all'articolo 8 del regolamento del Fondo, nonché una serie di elementi complementari, riportati qui di seguito:

1. Informazioni di carattere generale

- a) analisi sommaria della situazione e delle prospettive future nel settore delle telecomunicazioni, anche in relazione alla situazione socioeconomica
- b) breve descrizione delle azioni condotte per sopperire al fabbisogno di servizi di telecomunicazione ed indicazione degli enti responsabili
- c) ammontare delle spese effettuate in questo campo negli ultimi anni e stima di quelle previste per il periodo di applicazione del programma

2. Per quanto concerne le attrezzature di base necessarie per la realizzazione di servizi avanzati di telecomunicazione

- a) analisi della situazione e delle possibilità di ciascuno dei settori elencati all'articolo 4, punto 1, e descrizione delle azioni già avviate, nonché degli eventuali regimi di aiuto esistenti, con l'indicazione della media annua delle relative spese pubbliche
- b) riguardo alle azioni di cui all'articolo 4, punto 1
 - i) previsioni relative agli investimenti nel settore delle nuove reti internazionali di telecomunicazioni; indicazione dei grandi canali di telecomunicazioni previsti; informazioni sui sistemi da adottare (terrestre, via satellite, ecc.); localizzazione degli investimenti in questione
 - ii) previsioni relative agli investimenti per la digitalizzazione: raccordi a favore dell'utenza, commutatori locali, sistemi di segnalazione tra commutatori, linee di trasmissione, centrali di commutazione; indicazione delle concessioni con eventuali reti numeriche a servizi integrati; localizzazione degli investimenti
 - iii) previsioni relative agli investimenti per la realizzazione di reti sovrapposte, in particolare per la trasmissione ottimale di dati; indicazione delle arterie di trasmissione e delle apparecchiature atte a rendere accessibili i servizi al pubblico; localizzazione degli investimenti
 - iv) previsioni relative agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di strutture di radiotelefonía cellulare; indicazione della compatibilità di tali infrastrutture con lo sviluppo di un sistema europeo; localizzazione degli investimenti
 - v) previsioni in materia di studi di fattibilità
 - vi) risultati attesi, in termini quantitativi, dagli investimenti di cui ai punti da i) a v) per quanto riguarda la situazione economica, la creazione di posti di lavoro e il trasferimento di tecnologie

3. Per quanto concerne la promozione dell'offerta e della domanda di servizi avanzati

- a) analisi della situazione e delle esigenze riscontrate in questi settori e descrizione delle azioni condotte in materia di studi di fattibilità, inchieste o campagne d'informazione e analisi dei regimi di aiuto esistenti destinati ad incoraggiare l'utilizzazione dei servizi avanzati di telecomunicazione; indicazione della media annua delle relative spese pubbliche

b) riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4, punto 2:

- i) previsioni relative alla definizione di programmi regionali o locali per l'utilizzazione coordinata dei sistemi avanzati di telecomunicazioni; previsioni in materia di studi di fattibilità; indicazione delle strategie generali di sviluppo in cui si inseriscono gli studi in questione
- ii) previsioni relative alla promozione dell'impiego di servizi avanzati; indicazione delle modalità previste per le azioni; indicazione dei settori di attività interessati
- iii) previsioni relative ai progetti di dimostrazione; indicazione dei relativi settori di attività
- iv) previsioni relative agli aiuti a favore delle PMI e destinati agli studi di esperti e alle attrezzature; indicazione delle modalità inerenti ai regimi di aiuto da istituire
- v) previsioni relative ai centri di servizi di telecomunicazione; localizzazione dei centri; popolazioni e settori di attività interessati
- vi) previsioni relative ai progetti sperimentali di lavoro a distanza; localizzazione dei progetti; settori di attività interessati; metodi di valutazione previsti
- vii) previsioni relative ai servizi regionali di informazione specializzata, indicazione del contenuto dell'informazione compresa quella elaborata a livello comunitario; indicazione dei settori di attività interessati
- viii) risultati ottenibili, sul piano quantitativo, dalle varie misure ed azioni di cui ai punti da i) a vii), in termini economici, di creazione di posti di lavoro, di trasferimenti di tecnologia

4. Per quanto concerne l'insieme del programma

- a) ricapitolazione degli obiettivi perseguiti dal programma
 - b) scadenziario di esecuzione del programma
 - c) preventivo della spesa pubblica necessaria per l'attuazione del programma; essa dovrà essere ripartita su base annua e fra le varie operazioni previste, con la chiara indicazione delle varie fonti di finanziamento nazionali e comunitarie
 - d) qualora tali informazioni non siano indicate in modo sufficientemente preciso nel programma di sviluppo regionale, descrizione dei relativi provvedimenti pubblici, esistenti o futuri, che si intendono attuare parallelamente al programma
 - e) indicazione delle autorità o enti responsabili dell'esecuzione delle varie parti del programma, nonché delle modalità inerenti al coordinamento previsto per la sua attuazione
 - f) indicazione delle modalità di partecipazione della Commissione all'accompagnamento del programma
 - g) disposizioni in materia di pubblicizzazione del contributo del FESR, destinate a sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali in merito alle possibilità offerte dal programma ed al ruolo svolto dalla Comunità in questo settore, nonché ad informare il grande pubblico circa il contributo così fornito dal FESR allo sviluppo della regione
-